

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCA DI NELLA

Seduta del 06/04/2021

### FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Il 24/10/2018 ha sottoscritto con l'intermediario il contratto di cessione del quinto dello stipendio n. \*\*\*969, per un capitale lordo di € 10.800,00 da rimborsare in 60 rate mensili da € 180,00 ciascuna.
- Il finanziamento veniva estinto anticipatamente in data 31/07/2019.
- In sede di estinzione non le è stato restituito quanto le spettava a titolo di quota non goduta degli oneri contrattuali.
- La rinuncia contenuta nella quietanza liberatoria sottoscritta è invalida e dunque non vincolante.
- Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, parte ricorrente ha presentato ricorso chiedendo la restituzione di complessivi € 1.059,91, calcolati con il criterio pro quota, a titolo di quota non maturata delle Commissioni in favore dell'intermediario finanziatore, oltre agli interessi legali dall'estinzione.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Preliminarmente l'intermediario esclude l'applicabilità al caso di specie della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia.
- In ogni caso, rileva che la ricorrente ha sottoscritto quietanza liberatoria, dichiarando fra l'altro di rinunciare alla corresponsione di somme ulteriori a quelle già ricevute a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale



- puro, anche se di importo superiore alla quota già rimborsata. Da tale atto si può evincere una chiara rinuncia della ricorrente.
- Quanto al rimborso degli oneri, si rileva che il contratto sottoscritto dalla ricorrente contiene una chiara ripartizione dei costi *up front* e dei costi *recurring*; inoltre, il contratto indica anche il criterio di rimborso degli oneri ripetibili: “pro quota, secondo la curva degli interessi”.
  - Ciò premesso, la ricorrente ha già ricevuto la restituzione degli oneri *recurring* in sede di conteggio estintivo, pari a € 701,19, a titolo di rimborso della commissione a favore dell'intermediario.
  - Non sono, invece, ripetibili le commissioni di distribuzione in quanto riferite ad attività preliminari alla stipula del finanziamento e percepite da un soggetto terzo (l'intermediario del credito).
  - L'intermediario chiede:
    - o in via principale, il rigetto del ricorso in quanto la ricorrente ha rilasciato “ogni più ampia quietanza proprio con riferimento all'estinzione anticipata del suo contratto”;
    - o in via subordinata, il rigetto del ricorso per le ragioni indicate nelle controdeduzioni.

Parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle repliche.

## DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto (o con delegazione di pagamento), a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

L'intermedio eccepisce l'avvenuta sottoscrizione della quietanza liberatoria, con la quale la ricorrente ha dichiarato fra l'altro di rinunciare alla corresponsione di somme di denaro ulteriori a quelle già ricevute a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro, anche se di importo superiore alla quota già rimborsata. Afferma quindi che da tale atto si evince una chiara rinuncia ad ulteriori pretese da parte della ricorrente. Il Collegio osserva che il tenore letterale della rinuncia da parte della ricorrente riguarda “*somme di denaro .... a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro*”. Il Collegio osserva che la quietanza non è datata. Ciò posto, al riguardo, occorre anche richiamare la decisione del Collegio di Coordinamento (n. 8827/2017) intervenuta proprio sulla questione concernente il valore liberatorio delle quietanze sottoscritte in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento. In tale pronuncia si afferma con chiarezza quanto segue: affinché siffatte quietanze possano efficacemente impedire la proposizione di ricorsi all'ABF, occorre che le stesse contengano, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, ossia la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinuncia; dall'altro, che esprimano in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite. In adesione a detto indirizzo, ad avviso del Collegio, la quietanza *de qua* non può costituire atto impeditivo alla proposizione del presente ricorso, quanto meno per la mancata quantificazione della somma cui la ricorrente avrebbe rinunciato. In tal senso depone anche l'assenza di data nella liberatoria, ciò che non



consente di determinare quando la rinuncia ha avuto luogo, quindi impedisce anche di verificare se la ricorrente ha effettivamente rinunciato ad un diritto già sorto e pertanto rinunciabile.

Secondo il primo consolidato orientamento dell'ABF in materia, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10035/2011 e 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-*sexies* TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento:

1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*);

2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo il quale, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue, oppure secondo quanto precisato dal Collegio di coordinamento (n. 10003/2016);

4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012). Principio su cui il Collegio di coordinamento si è già ampiamente pronunciato (tra le altre, decisioni n. 10035/2016, 6167/2014).

Anche riguardo ai costi assicurativi è pacifico che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante) (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035/2016 e n. 6167/2014), pur se sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la quantificazione dell'importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* e *quinquies*, d.l. n. 179/2012), ferma restando la necessità che il criterio di calcolo sia comunque chiarito *ex ante* (decisione n. 6167/2014).

Le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata sono da considerarsi inefficaci, in quanto l'obbligo di restituzione trova fondamento in una



norma derogabile soltanto a favore del cliente ex art. 127, comma 1, tub (decisione n. 7909/2014, n. 2375/2013).

Nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto che ha in parte cambiato l'orientamento sopra illustrato a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea (caso Lexitor), immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi: l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi dunque i costi *up front*.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continua ad applicarsi l'orientamento consolidato dell'ABF.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta per tale fattispecie, che non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità ai sensi dell'art. 1374 c.c. per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125-*sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*. Effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. In proposito, il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (quindi relativamente proporzionale) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Nel merito della presente vicenda, il Collegio rileva che le parti allegano il conteggio estintivo datato 20/06/2019, da cui risulta che il finanziamento in esame è stato estinto con decorrenza dal 31/07/2019, dopo il pagamento di n. 8 rate delle 60 complessive.

Dal contratto risulta l'intervento di sede di stipula di un agente in attività finanziaria che vi ha apposto il proprio timbro e la firma.

Quanto alla qualificazione delle clausole sugli oneri, sulla base degli orientamenti condivisi il Collegio ritiene che le Commissioni in favore dell'intermediario riguardino costi totalmente ripetibili (€ 919,64) e siano di natura *recurring*. L'art. 13 ne sancisce però la ripetibilità "pro quota, secondo la curva degli interessi". La clausola non rinvia al piano di ammortamento e pertanto la relativa allegazione non è di per sé dirimente ai fini della applicazione del criterio contrattuale. Tuttavia, è in atti copia del piano di ammortamento sottoscritto dalla ricorrente in cui detto criterio è esplicito. Pertanto, alle Commissioni in esame va applicato il criterio contrattuale di rimborso. Le Commissioni di distribuzione sono invece da considerare interamente come oneri *up front*.

In applicazione di quanto sopra illustrato e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute, risulta che alla parte ricorrente è dovuta la somma di € 848,00. Detto importo è inferiore a quello richiesto in quanto la ricorrente applica il criterio pro rata a tutti gli oneri.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Quanto agli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la loro corresponsione dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, n. 5304/2013).

Pertanto, il Collegio ritiene di dover accogliere parzialmente il ricorso e di riconoscere alla ricorrente il diritto al rimborso di € 848,00, oltre gli interessi legali dal reclamo al saldo.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 848,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA